I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 358/84 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 1984

relativo alla fornitura di una partita di burro a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/83 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1039/82 del Consiglio, del 26 aprile 1982, che stabilisce le regole generali relative alla fornitura di grassi nel latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati (3), in particolare l'articolo 7,

considerando che, nel quadro dei programmi di aiuto alimentare adottati con i regolamenti del Consiglio citati nell'allegato I, l'India ha chiesto la fornitura dei quantitativi di burro parimenti indicati nell'allegato I;

considerando che è pertanto opportuno procedere a tale fornitura in conformità delle norme previste dal regolamento (CEE) n. 1354/83 della Commissione, del 17 maggio 1983, recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 1886/83 (5); che è necessario in particolare precisare i termini e le modalità di consegna, nonché la procedura che gli organismi d'intervento devono applicare per determinare le relative spese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi d'intervento provvedono affinché si proceda, in conformità del regolamento (CEE) n. 1354/83, alla fornitura di burro a titolo di aiuto alimentare alle condizioni specificate nell'allegato I.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 54.
(3) GU n. L 120 dell'1. 5. 1982, pag. 5.
(4) GU n. L 142 dell'1. 6. 1983, pag. 1.
(5) GU n. L 187 del 12. 7. 1983, pag. 29.

ALLEGATO I

Bando di gara (1)

Designazione della partita	A
1. Programma:	1982
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 1039/82 del Consiglio
b) attribuzione	Regolamento (CEE) n. 1040/82 del Consiglio
2. Beneficiario	Repubblica dell'India
3. Paese di destinazione	
4. Fase e luogo di consegna	fob
5. Rappresentante del beneficiario	M. Chawla, Conseiller, Ambassade de l'Inde, Chaussée de Vleurgat, 217, B-1050 Bruxelles
6. Quantitativo totale	1 000 t
7. Provenienza del burro	Mercato della Comunità
8. Organismo d'intervento detentore delle scorte	—
9. Caratteristiche specifiche	—
10. Imballaggio	25 kg
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	Vedi allegato II
12. Periodo d'imbarco	Prima del 10 aprile 1984
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	27 febbraio 1984
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83:	
a) periodo d'imbarco	Prima del 23 aprile 1984
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	12 marzo 1984
15. Varie	(2)

Note

(1) Il presente allegato, unitamente al bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 208 del 4 agosto 1983, pagina 9, funge da bando di gara.

(2) Il burro, non salato, deve essere fabbricato con crema fresca, dolce, pastorizzata, senza coloranti né neutralizzanti, non avere odore e presentare una struttura uniforme.

Esso deve corrispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:
— tenore di materia grassa: 82 % minimo;
— tenore d'acqua: 16 % al massimo;
— tenore di materia secca non grassa: 1,5 % al massimo;
— pH: tra 6 e 6,7.

L'imballaggio deve essere conforme alle norme dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 685/69.

Il trasporto del prodotto deve essere effettuato a una temperatura compresa tra – 18 °C e – 10 °C (0 °F e 14 °F).

Lievito e muffa: meno di 20 per grammo.

BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II

Parti Bezeichnung der Partie Χαρακτηρισμός της παρτίδας Lot Désignation du lot Designazione della partita Aanduiding van de partij	Totalmængde (i tons) Gesamtmenge der Partie (in Tonnen) Συνολική ποσότητα της παρτίδας (σε τόνους) Total quantity (in tonnes) Quantité totale du lot (en tonnes) Quantità totale della partita (in tonnellate) Totale hoeveelheid van de partij (in ton)	Delmængde (i tons) Teilmengen (in Tonnen) Μερικές ποσότητες (σε τόνους) Partial quantities (in tonnes) Quantités partielles (en tonnes) Quantitativi parziali (in tonnellate) Deelhoeveelheden (in ton)	Modtager Empfänger Δικαιούχος Beneficiary Bénéficiaire Beneficiario Begunstigde	Modtagerland Bestimmungsland Χώρα προορισμού Recipient country Pays destinataire Paese destinatario Bestemmingsland	Emballagens påtegning Aufschrift auf der Verpackung Ένδειξη επί της συσκευασίας Markings on the packaging Inscription sur l'emballage Iscrizione sull'imballaggio Aanduiding op de verpakking
A	1 000	100	République de l'Inde	République de l'Inde (Madras)	Madras / Supplied to the Indian Dairy Corporation under the food-aid programme of the European Economic Community
		500	République de l'Inde	République de l'Inde (Calcutta)	Calcutta / Supplied to the Indian Dairy Corporation under the food-aid programme of the European Economic Community
		400	République de l'Inde	République de l'Inde (Bombay)	Bombay / Supplied to the Indian Dairy Corporation under the food-aid programme of the European Economic Community